

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 808

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO  
PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
(GATTO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

*Seduta del 23 dicembre 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, ha stabilito vari termini entro i quali devono essere emanate le relative norme di attuazione.

In particolare, entro il 31 dicembre 1968 si deve provvedere al riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, e degli operai delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo nonché al riassetto del trattamento economico di tutti i dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza.

Per le note vicende politiche e per motivi di carattere tecnico non è stato possibile portare a compimento in tempo utile i vari adem-

pimenti inerenti all'attuazione della citata delega legislativa, e ciò rende necessaria una breve proroga del relativo termine, come ha preannunciato lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche.

In tali sensi si provvede con il presente disegno di legge che, all'articolo 1, dispone la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249 fino al 14 aprile 1969, data di scadenza di altre deleghe contenute nella legge stessa.

Con l'articolo 2 si autorizza l'ulteriore corresponsione dell'assegno integrativo in atto, a titolo di acconto sui miglioramenti che deriveranno con effetto dal 1° gennaio 1969 dai nuovi stipendi provvisori previsti dalla legge di delega. Detto assegno, attualmente corrisposto in misura pari al 3 per cento degli sti-

pendi in godimento, viene elevato, dal 1° gennaio 1969, al 5 per cento degli stipendi medesimi.

Viene inoltre elevata da lire 3.000 mensili a lire 5.000 la misura minima dell'assegno suddetto e da lire 8.000 a lire 14.000 quella massima.

Il nuovo assegno spetterà a tutte le categorie che beneficiano dell'assegno attuale.

L'articolo 3 provvede alla copertura del maggior onere mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

L'articolo 4 anticipa, rispetto al termine normale, l'entrata in vigore della legge, allo scopo di assicurare la pronta corresponsione dell'assegno integrativo nella nuova misura.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per l'emanazione dei decreti di attuazione della delega ivi prevista è prorogato fino al 14 aprile 1969.

### ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1969, l'assegno di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è corrisposto, a titolo di acconto sui miglioramenti che risulteranno dall'applicazione dell'articolo 13 ultimo comma della stessa legge, e salvo conguaglio all'atto della corresponsione dei miglioramenti medesimi, in misura pari al 5 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 14.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 5.000.

### ART. 3.

Alla spesa occorrente nell'anno 1969 per la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dal precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle Aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.